

Codice A1103A

D.D. 8 maggio 2025, n. 525

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R.19/2009 - (F. 62 PAR /2020, Acc. 508/2025 - 512/2025).**



**ATTO DD 525/A1103A/2025**

**DEL 08/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R.19/2009 – (F. 62 PAR /2020, Acc. 508/2025 – 512/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.03/RG/21 del 16/02/2021, dall'Ente di gestione dei Parchi Protetti dei Parchi Reali a carico del signor *omissis* (cod. ben. n. **392764**), nato ad *omissis* (c.f. *omissis*) e ivi residente in *omissis*, **in qualità di trasgressore** e a carico di *omissis* (cod. ben. **392765**) nato a *omissis* (c.f.*omissis*) e residente ad Alpignano in Via Caselette 18, **quale obbligato in solido** (titolare della *omissis*), **domicilio digitale:** *omissis*, con processo verbale n. 116N del 03/11/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati in area *omissis* nel terreno accatastato *omissis* del Comune di Druento (TO), in zona denominata *omissis* in data 29/10/2020, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art.29 comma 1 lett. e) delle misure di conservazione sito specifiche (approvate con D.G.R. n.24-4043 del 10/10/2016) di cui all'art. 40 comma 1 della L.R. n. 19/2009 per mancata creazione o ripristino, nelle aree agricole situate all'interno della proprietà regionale, di fasce ecotonali (mantello), di larghezza non inferiore a cinque metri, costituite da vegetazione autoctona erbacea ed arbustiva, nella connessione perimetrale tra le zone boscate e quelle prative;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che non risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini né scritti difensivi né istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 ;

Visto in particolare l'art. 29 comma 1 lett.e) della Deliberazione di Giunta Regionale n.24-4043 del 10/10/2016 - "Misure di Conservazione Sito Specifiche" - di cui all'art. 40 comma 1 della L.R. n.

19/2009 come sanzionato dall'art. 55 comma 1 lett. r) della L.R.19/2009;

considerato che l'obbligo del rilascio della fascia econotonale ai margini del prato è vigente ai sensi dell'art.6 "altri impegni del concessionario" del contratto di affitto approvato con delibera n.20 del 02/09/2016 del Consiglio dell'Ente, che ha autorizzato la concessione d'uso delle superfici private all'interno della proprietà regionale.

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

vista in particolare la relazione di servizio trasmessa dagli accertatori - unitamente al rapporto ex art.17 della L.689/1981 - la quale precisa che le misure in questione risultavano disattese dall'interessato per il secondo anno consecutivo.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1695/2024 - 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

<b>Capitolo</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Descrizione</b>
<b>31285/2025</b>	<b>512/2025</b>	<b>Sanzione</b>
<b>39580/2025</b>	<b>508/2025</b>	<b>Spese di notifica</b>

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

in Euro 1.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 ;

**INGIUNGE**

**Ai sunnominati *omissis* in qualità di trasgressore e *omissis* in qualità di obbligato in solido**, di pagare la somma complessiva di **Euro 1510,61**, di cui 1500,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 quali spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)**.

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento **libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare** la presente sanzione alla pubblica amministrazione.

**Il pagamento dell'obbligato** in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo **il diritto di regresso**, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale;

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150

entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti